



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione permanente di Istruzione
 Esaminati gli atti del procedimento a carico del
 Senatore Compagna barone Francesco e di Antonio Ceresa
Ispettore di Pubblica Sicurezza, imputati del reato di cui
 all'art. 413 del Codice penale in pregiudizio della Signora
 Francesca Abate, vedova del Marchese Avitabile.

Lette le requisitorie del Pubblico Ministero presso
 l'Alta Corte di Giustizia in data 10 Maggio e 28 Giugno 1902

Udita la relazione del Senatore commissario delegato
 per l'istruttoria.

Ha ritenuto in fatto quanto appresso.

La Signora Francesca Abate, vedova del Marchese Avitabile, col mezzo di querela presentata nel 24 Giugno 1901 alla cancelleria dell'Alta Corte, dichiarava che il Senatore Onor. Francesco Compagna coadiuvato dal di lui amico Signor Ceresa Antonio, Ispettore di P. S., usando raggiri fraudolenti, l'aveva indotta a consegnargli alcuni valori, rappresentanti la complessiva somma di L. 27.000, quale somma merse posteriore violazione di deposito erasi appropriata.

La querelante inoltre si costituiva parte civile, esibiva taluni documenti, e indicava cinque testimoni i quali avrebbero somministrato le prove dei fatti esposti.

Il documento principale è la dichiarazione del querelato, in data 12 Dicembre 1896, di « tenere presso di sé a titolo di deposito gratuito, la somma di lire 27.000, di

« proprietà della Signora Francesca Abate, coll'obbligo di restituire nel 12 Dicembre 1897. »

« Dei cinque testimoni indicati, mescolati, pienamente informati di tutte le circostanze hanno rese ampie dichiarazioni.

1° « Il Sig Giulio Longo assicura che cinque o sei anni or sono, trovandosi una sera nella farmacia Scarpitti di Napoli, il Sig Cerese Antonio disse di avere avuto incarico dal Barone Francesco Compagna di trovargli per un anno la somma di 30,000 lire; udì queste parole il Signor Ferdinando Abate e spontaneamente si offrì di parlarne alla propria sorella Signora Francesca Abate, vedova Avitabile, la quale volendo trasportare il suo domicilio da Milano a Napoli, avrebbe potuto disporre di una certa somma che teneva depositata in quella città. Scorso breve tempo, nella stessa farmacia, il Sig Abate disse al testimone e al Cerese, che ne aveva parlato alla sorella, e questa non sarebbe stata aliena dal rendere al Barone Compagna il favore del quale si trattava.

« A Milano, dopo qualche giorno, avvenne un incontro nell'albergo Cavour fra la querelante e l'Onor^{le} Compagna, presente il testimone, e il Compagna disse alla Signora Francesca Abate di portare i suoi valori a Napoli, aggiungendo che la somma relativa gli bisognava per poco e che anche a lei sarebbe convenuto di trarre un interesse maggiore. La Signora Avitabile, infatti, tornò in Napoli coi suoi valori, e trattandosi di titoli nominativi, la stessa Signora, assieme al Compagna e al testimone, si recò alla Intendenza di Finanza per domandarne la trasformazione in titoli al portatore. Avuti i nuovi titoli, si riunirono presso l'Onorevole Compagna la Signora Avitabile e il di lui fratello Sig Abate, il Signor Cerese e il testimone, e discutendosi delle cautele, il Sig Compagna si rifiutò di dare un'ipoteca, e ritasciò invece la dichiarazione di debito colla forma di deposito gratuito. La Signora Avitabile consegnò i valori nella complessiva somma di 27,000 lire, e ritirò tante cambialezze con diverse scadenze,

« rappresentanti gli interessi per un anno stabiliti al
« dieci o dodici per cento ».

2.° « Il Sig. Ferdinando Abate fratello della
« querelante, comincia coll'affermare completamente
« esatto quanto aveva deposto il precedente testimone Longo,
« e poi aggiunge essere una vera esagerazione parlare
« di complicità del Sig. Ceresa; poiché fu egli, Abate, a
« parlarne alla sorella, credendo si trattasse di un buon
« affare, ritenendo il Compagna ancora in assai pro-
« spere condizioni di finanza, e che in tutte le trattative
« posteriori da lui portate innanzi, il Ceresa fu tagliato
« fuori.

« Aggiunge che, tenuto conto delle spese, gli inter-
« essi furono fissati a circa il 12 per cento e che alla ob-
« bligazione fu dato la forma di deposito gratuito, perché
« offriva maggiori garanzie ».

Innanzi a questi risultamenti non confortevoli per
la querelante, la Commissione istruttoria ordinò di
esaminarla di nuovo, ed, ove occorresse, procedere ad
atti di confronto.

Così, chiamata di nuovo la Signora Abate Avitabile,
e fattele note le dichiarazioni del fratello e del Longo, rispose
(fol. 116) mettendo in penombra i pretesi raggiri fraudolenti
del Compagna ed affermando invece di essere stata ingannata
« da Ceresa e dal fratello i quali non gli parlarono mai di prestiti »
e appresso soggiunge che « comprese che il Compagna si sa-
« rebbe servito del denaro per un anno, ma che presentava
« tutte le garanzie per le ricchezze che se ne decantavano ».

È chiamato di nuovo anche il testimone Longo Giulio,
questi, confermata la dichiarazione già sopra ricordata,
aggiunge che « la Signora Avitabile si decise a dare il
« suo danaro al Compagna per la riputazione che godeva
« di uomo ricchissimo, e che è a ritenere che essendosi
« consigliato a Milano col Ronchetti, nel quale aveva
« piena fiducia, si decise ad accettare la proposta,
« perché da Milano stessa lo scrisse a Napoli ».

Tutto ciò ritenuto in fatto, la Commissione

Vitruviana ha considerato in diritto:

Che il delitto, oggetto della querela, è previsto dall'art. 413. Codice penale, così concepito. « Chiunque
« que con artifici o raggiri atti ad ingannare o
« a sorprendere l'altui buona fede, inducendo
« alcuno in errore, procura a sé o ad altri un
« ingiunto profitto, con altrui danno, è punito..... »

Che dei testimoni prodotti dalla querelante, tre non dissero alcuna circostanza influente, e due, uno dei quali fratello della signora Abate Avitabile, hanno escluso nel modo più chiaro che da parte del Barone Compagna ci fosse stato atto o parola che avesse potuto lontanamente assumere il carattere delittuoso di raggiri o artificio per indurre la signora Avitabile, ad affidargli le 27.000 lire. Ed invero avendo bisogno il Compagna di quella somma, pregò il Cerera a trovargliela; il Cerera parlò accidentalmente di questo incarico avuto nella farmacia Crarpitti; l'Abate, fratello della querelante, udito le parole del Cerera, si offrì spontaneamente di parlarne alla sorella, la quale possedeva la somma a Milano; questa aderì vedendo di concludere un buon affare; così le 27.000 lire furono spontaneamente portate al domicilio dell'Onorevole Compagna. Fin qui nessuno potrebbe ammettere artificio o inganno.

Che se la spontaneità colla quale si accettava il nuovo impiego di quella somma fosse stata generata dal comune convincimento dell'alta posizione sociale e finanziaria del Barone Compagna, tanto meno potrebbe ciò costituire raggiri o inganno da sua parte, perchè è effettivamente un Senatore del Regno e tutti sapevano che era molte volte milionario. Purtroppo però la sua vasta proprietà era ed è oberata da debiti che l'assorbono in gran

parte; ma lo stesso fratello della querelante assicura che intorno alle condizioni finanziarie del Compagnia non si tenne alcun discorso con questo, nè quindi egli ebbe occasione di esagerare « o far credere diversamente la sua condizione » onde se la querelante ignorava che lo stato patrimoniale del Compagnia era scosso, ciò non può certamente costituire raggione fraudolento da parte di lui; ma negligenza da parte di lei, che non volle o non seppe assumere esatte informazioni prima di concludere l'affare.

Che l'altra assertiva della querelante di essere stata sviolta dalle apparenze di lusso dell'abitazione del Compagnia, a prescindere che difficilmente potrebbe ciò costituire un elemento di truffa, è poi smentito dal fatto uniformemente deposto dal Compagnia nel suo interrogatorio e dal testimone Liberto, che le trattative, cioè, del mutuo furono portate innanzi e concluse direttamente da lui, e che la signora Avitabile si recò in casa Compagnia nella sola sera nella quale conseguì a questo le somme, contro la nota dichiarazione di deposito a titolo gratuito.

Che infine l'altro testimone Longo, nella sua seconda dichiarazione (fol 103) mette in piena luce che la signora Avitabile, allettata dalla prospettiva di un interesse assai elevato, aveva subito deciso di consegnare i valori al Compagnia perchè da Milano scrisse di accettare pienamente l'affare a lei proposto.

Che a nulla può approdare tutto il rumore fatto intorno alla forma di deposito gratuito data alla obbligazione, e non si può comprendere come la querelante si lasciassi trattarsi di deposito gratuito, quando essa si prete a svincolare i titoli nominativi, quando pattiva gli interessi del dodici per cento circa, interessi pagati sino a che tutto

il patrimonio del Compagna passò in amministrazione giu-
diziaria) quando finalmente compiuta la durata dell'anno
del deposito, così detto, gratuito, essa non lo reclamò e
continuò ad esigerne gli interessi. Mancò così il carattere
del deposito gratuito; e se la sostanza delle cose, e non le
parvenze delle quali si circonda può soltanto costituire
la figura giuridica di un fatto, non possono non
riconoscersi nella specie tutti gli elementi di un
vero e proprio mutuo.

Che finalmente, la stessa querelante distrusse l'esistenza
del deposito gratuito, quando nella sua ultima dichiara-
zione affermò che « comprese subito che il Compagna
« si sarebbe servito della somma data in deposito », e per
verità a comprendere non ci voleva molto, quando su quella
somma l'Onor. Compagna si obbligava a pagare, ed effet-
tivamente pagava, gli interessi presso a poco del 12 per
cento.

Che relativamente al Ceresa, anche la truffa esistesse,
la sua complicità è risultata insussistente e imaginaria.

Per tali motivi

La Commissione permanente d'Istruzione:

Visti gli art. 413. del Codice penale e 17 e 34 del Regolamento
Giudiziario del Senato:

Dichiara

In conformità delle requisitorie del Pubblico Ministero,
non farsi luogo a procedimento contro l'Onor. Francesco Compagna,
Senatore del Regno, e il Sig. Antonio Ceresa, Ispettore di Pubblica
sicurezza, perché il fatto loro imputato non costituisce reato.

Così deciso nel Palazzo del Senato oggi Due Luglio 1902

Saraceni

G. Saraceni Presidente

Chianchi

Chianchi

Benari

Benari

Pajano

Pajano

Tajani

L. Tajani estensore

Caputo

Antonio Caputo

Mattei

Urban. Mattei

F. Rossi, cancelliere

V. sentenza
della Commissione
d'accusa n. 179